

VITTORIO PARLATO

PIETRO LEOPOLDO: UN PRINCIPE RIFORMATORE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 1.1. Dal principe soggetto dell'ordinamento al principe innovatore dell'ordinamento. – 1.2. Sovranità e *iurisdictiones* infra statali. – 1.3. La prima attività legislativa nello Stato assoluto. – 2. L'azione riformatrice di Pietro Leopoldo in Toscana, come esempio di realizzazione dello Stato in senso moderno. – 3. Riforme agrarie. – 4. Un progetto di Costituzione per la Toscana. – 5. Codificazione civile e penale. – 5.1. I primi interventi in materia penale. – 5.2. La riforma del 1786. – 5.2.1. Diritto penale processuale. – 5.2.2. Diritto penale sostanziale. – 6. La riforma in materia ecclesiastica. – 7. Una recentissima lapide per la festa della Toscana.

1. Premessa

La recentissima pubblicazione di P. F. Listri¹ su Pietro Leopoldo mi induce a fare alcune precisazioni per meglio inquadrare la sua azione riformatrice nel contesto storio-giuridico a lui contemporaneo.

1.1. Dal principe soggetto dell'ordinamento al principe innovatore dell'ordinamento

Si discute nella dottrina gius-pubblicistica dell'Antico Regime o del Diritto comune quanto il principe sia superiore all'ordinamento giuridico esistente e quindi non obbligato ad osservarlo, e se la sua volontà sia senz'altro creatrice di diritto.

Si ritiene che nella *potestas Principis* sia compresa tanto la *potestas ordi-*

¹ P. F. LISTRI, *Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, Un riformatore del settecento*, Firenze, Leonardo edizioni, 2016, in cui si possono trovare molte notizie sulla vita sociale del tempo in Firenze, nonché un'aggiornata bibliografia.

maria, potestà amministrativa, esecutiva, che rimane *sub lege*, soggetta alla legge esistente, quanto la *potestas absoluta*, sostanzialmente la potestà legislativa che è *extra legem*².

Proprio in questa distinzione si può vedere la genesi dell' assolutismo settecentesco.

Infatti, all'evidente asserzione che colui il quale esercita il potere legislativo non può essere legato alle leggi preesistenti, appunto perché il suo potere sta nell' introdurre la *mutatio legum*, si aggiunge, poi, un'altra significativa affermazione, cioè quella secondo cui il principe non solo è superiore alle leggi esistenti, nel senso che le può mutare, ma anche nel senso che egli non è *sub lege* nell'esercizio di quella che si direbbe modernamente attività politica, quella nella quale si esercita per eccellenza la *suprema potestas*.

Questa potestà non si esercita quindi *de iure*, cioè nei limiti del diritto, ma *de facto*, cioè in quei limiti che sono posti soltanto dalla effettiva possibilità dell'esercizio del potere da parte del principe³.

Queste considerazioni pongono le basi per la concezione che sarà propria dello Stato assoluto quando questa si manifesterà nella sua pienezza pratica e nella sua consapevolezza dottrinale, poiché mentre si afferma che il principe nella sua potestà amministrativa, ordinaria, deve attenersi alle leggi, si precisa che nell'esercizio della suprema autorità politica gode di una assoluta autonomia. Questo sottrarsi alle leggi esistenti si evidenzierà e si estenderà con l'allargarsi del campo dell'esercizio della suprema autorità da parte del sovrano.

In questa logica i giuristi prendono in considerazione l'opportunità di creare possibili limiti di questa potestà, cioè l'eventuale obbligo da parte del principe di attenersi alle proprie leggi e a quelle dei suoi predecessori; si rileva che *de honestate* il principe, come i sudditi, deve obbedire all'ordine giuridico preconstituito, ma, al tempo steso, si afferma che si tratta di un obbligo meramente morale, non giuridico; rimane, invece, e questo è un postulato dello stato assoluto del '600 e del '700, l'obbligo di rispettare le leggi divine e naturali⁴; un'ulteriore barriera è costituita dalle convenzioni

² B. DEGLI UBALDI, *Commentaria in librum primum codicis*, Venetiis, 1577, tit. *De legibus, ad Digna vox*.

³ O. GIACCHI, *Lo stato laico*, Milano, Vita e Pensiero, 1978, p. 20.

⁴ O. GIACCHI, *Lo stato cit.*, p. 21-22. Lì si riporta un'affermazione di Baldo degli Ubaldi (*In Digestum*, lib.I., tit. *De constitutionibus ad Princeps*): "*haec auctoritas; scilicet possibile et honestum, nam impossibilia princeps non potest: illud autem est impossibile cuius contrarium est necessarium; est autem necessarium ius divinum, ita ius naturale; [princeps] non potest tollere ius gentium; et ideo si principi placet quod Deo non placet non habet legis vigorem*".

e dalla proprietà privata: le prime vincolano il sovrano al pari del suddito; l'altra deve essere rispettata e non può essere sottoposta a imposizioni se non attraverso debite forme legali⁵.

1.2. Sovranità e *iurisdictiones* infra statali

La nascente concezione assolutistica non si contrappone soltanto all'idea imperiale, ma anche alla vitalità degli organismi che lo spontaneo collegarsi di interessi economici o ideali, o il trasformarsi di antiche strutture tradizionali aveva creato durante tutto il medioevo sotto l'influenza di fattori diversi: la superstite romanità, l'opera della Chiesa, i costumi germanici, le necessità della difesa militare, le nuove esigenze economiche.

Se ormai la realtà feudale tende ad avere, nell'area italiana, minore importanza, tranne che nei regni di Napoli e di Sicilia dove permangono le giurisdizioni feudali locali⁶, più vitali sono le Arti e le Corporazioni, i consigli comunitativi. Questi organismi erano vitali perché erano liberi ed erano liberi perché protetti da una norma fondamentale della organizzazione politica medioevale: l'osservanza del principio di legalità, per cui le situazioni giuridiche createsi sulla base di norme romane o canoniche, consuetudinarie o feudali, dovevano essere rispettate, qualunque fosse stato il mutamento di fatto. Questo grande scudo, giustificava e garantiva l'ordinamento giuridico esistente, nel suo complesso, e conseguentemente le *iurisdictiones* inferiori; tutto questo aveva come conseguenza logica la limitazione del potere ai governati in genere ed al Sovrano in specie.

Al potere sovrano si contrappongono o si affiancano altri poteri paralleli e concorrenti, nell'Impero Romano-germanico, nello Stato Pontificio, e perfino in Francia, si delibera, e in definitiva si decide e si ordina, soltanto dopo aver in qualche modo contrattato⁷. Controparti del sovrano sono par-

⁵ A. PASSERIN D' ENTRÈVES, *La dottrina dello Stato, Elementi di analisi e di interpretazione*, Torino, Giappichelli, 1967, p. 148-149.

⁶ G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 94.

⁷ B. G. ZENOBI, *Le 'ben regolate città', Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994, p. 13-14. Sia i Paesi Bassi Spagnoli che il Ducato di Milano, passati dalla dominazione degli Asburgo di Spagna a quella degli Asburgo di Austria

lamenti e organismi istituzionali che esprimono interessi corporativi sociali e/o territoriali e che sono portatori legittimi di altrettanti poteri anch'essi originari, non derivati dal principe o monarca.

Il sorgente potere statale deve quindi fare i conti con corpi territoriali, feudi, città, contadi che in virtù della loro lunga preesistenza, consente loro di adattarsi nel tempo alla congiuntura politica e di esprimere via via istanze ed interessi diversi.

Questi punti fermi saranno ripresi, più avanti, quando si tratterà del progetto di una Carta Fondamentale per la Toscana.

1.3. La prima attività legislativa nello Stato assoluto

Uno dei fini se non il principale dell'opera codificatrice dei sovrani illuministi del settecento era quello della reperibilità della legge, della sua chiarezza (di qui l'ostilità nei confronti della compilazione giustiniana), della sua certezza, spesso messa in forse dalle interpretazioni dei dottori e dalle scuole. Quindi significato dell'azione riformatrice e codificatrice dei principi illuministi è:

- certezza del diritto, intesa come collezione ordinata di fonti documentali del diritto vigente, di facile reperibilità;
- integrazione con nuove norme del principe-sovrano volte a dirimere controversie fra dottori o fra tribunali;
- limitazione dei poteri dei tribunali della Santa Inquisizione, operanti nello Stato.

Ci sono dei tentativi di codificazione in Piemonte, in Toscana, a Modena e a Napoli⁸. Solo con il *Code Napoléon* del 1804 si realizzerà, però, una compilazione generale del diritto civile, compilazione sostitutiva e abrogativa della precedente normativa, composta di disposizioni sintetiche ed astratte, la cui interpretazione, nei casi dubbi, avrebbe dovuto basarsi sui principî generali desumibili dallo stesso codice e non più sulla dottrina e giurisprudenza dello *ius commune*.

avevano mantenuto le loro istituzioni. Furono le riforme di Maria Teresa e di Giuseppe II che cercarono di modificare gli antichi assetti; ad es. nel 1786 fu soppresso il Senato di Milano, cfr. V. L. TAPIÉ, *Monarchie e popoli del Danubio*, Torino, SEI, 1993, p. 291.

⁸ G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., p. 221 s.

2. L'azione riformatrice di Pietro Leopoldo in Toscana, come esempio di realizzazione dello Stato in senso moderno

Uno dei punti qualificanti fu l'abolizione del sistema corporativo che limitava la produzione artigianale e il commercio, favorendo la libera circolazione delle merci e delle persone⁹. Fu abolito, nel 1770, l'ordinamento che stabiliva la giurisdizione delle corporazioni; furono soppressi statuti e tribunali delle singole corporazioni, come pure il Tribunale supremo del commercio e delle arti e mestieri. Fu istituito un giudice di prima istanza, per le questioni commerciali, ma la giurisdizione d'appello fu attribuita ai tribunali ordinari.

L'unificazione economica andava di pari passo con quella amministrativa. Le autorità locali erano molteplici con caratteristiche e compiti diversi. Dal 1772 al 1783 venne esteso a tutto il Granducato un ordinamento amministrativo municipale uniforme che prevedeva per ogni Comunità un Pubblico Consiglio Generale che comprendeva un Gonfaloniere e alcuni Priori, estratti ogni anno su base censuaria, a questi si aggiungevano altri estratti fra soggetti iscritti nei ruoli personali delle imposte personali e di famiglia, coltivatori agricoli, capi famiglia in numero variabile.

Quanto al governo delle Comunità, gli odierni Comuni, il principio secondo cui potevano essere imbussolati sia per l'ufficio di Gonfaloniere, che per quello di Priore o di Deputato del Popolo, non solo i singoli soggetti, ma anche i patrimoni come soggetti tributari, ha fatto sì che sia i cittadini benestanti, sia fattorie site nel territorio come anche gli enti ecclesiastici, in senso lato (cioè Mense vescovili, Benefici parrocchiali, Monasteri, Cappellanie, Capitoli e Canonici, Confraternite, Commende dell'Ordine di Malta o dell'Ordine di Santo Stefano) potessero ricoprire le cariche comunali; quando si trattava di enti era ovviamente il proprietario, il beneficiario o il rappresentante a ricoprire la carica cui era stato estratto.

Pietro Leopoldo fece sì che la base imponibile per l'imbussolamento per gli uffici di Gonfaloniere e Priore – il primo estratto tra i Priori era il Gonfaloniere – fosse diminuita al fine di favorire il ceto borghese emergente¹⁰. Per i Deputati del Popolo si imbussola chi persona fisica o corpo mo-

⁹ A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo, Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968, p. 289.

¹⁰ P. BELLUCCI, *I Lorena in Toscana, Gli uomini e le opere*, Firenze, Medicea, 2001, p. 55.

rale pagasse una certa tassa, compreso chi aveva diritto all'imbussolamento ed estrazione nella carica di Priore.

Il Consiglio nell'azione amministrativa era coadiuvato da un Cancelliere comunale di nomina governativa. Ai Comuni veniva lasciata un'ampia autonomia nella gestione dei propri affari interni e venivano investiti di altri e importanti compiti: gestione dei beni comunali, redazione di un bilancio finanziario, nomina degli impiegati comunali, costruzione di strade, amministrazione di ospedali. Un Soprasindaco, o più revisori controllavano i bilanci¹¹. Vi erano, poi, i Potestà che hanno avuto, nel tempo, diverse competenze sia materia amministrativa che in materia giudiziaria.

3. Riforme agrarie

Durante il periodo leopoldino, si portò avanti, con maggior impegno e risultati, la politica di riforma agraria già iniziata nel 1765 dal Botta Adorno, reggente il Granducato per conto di Francesco Stefano di Lorena (Francesco II come granduca, Francesco I come imperatore del S. R. I.), che aveva realizzato l'allivellazione di 9.000 ettari, nel grossetano, di proprietà della Corona e dei beni di enti morali¹².

Allivellazione è la cessione, tramite un procedimento con asta pubblica, di un podere, di una fattoria, di edifici, in cui si valutava l'idoneità del richiedente anche in base alle sue disponibilità economiche come garanzia di adempimento degli obblighi livellari e di migliorie necessarie, sì che venivano favoriti i ceti più abbienti e più idonei allo sfruttamento agricolo¹³. Con l'allivellazione si ha una forma di proprietà divisa. **Dominio diretto o eminente, dominio utile.** Siamo di fronte ad istituti del diritto di antico regime: il dominio eminente o diretto consiste del diritto di percepire il canone concordato (livello) nell'allivellazione e di rientrare nella piena proprietà quando si preveda un termine; il dominio utile attribuisce l'utilizzo del fondo per un lungo periodo.

¹¹ A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo* cit., p. 288 s.

¹² Pietro Leopoldo, con M. P. del 17 dicembre 1769, inizia le allivellazioni dei beni del Conservatorio di Bonifazio di Firenze, tra i cui beni c'erano il Castello di Badia, vari poderi e case nella comunità di Poggibonsi.

¹³ P. BELLUCCI, *I Lorena* cit., p. 83 e 90.

Circa la durata dell'allivellazione, essa può essere valida fino alla terza generazione mascolina, oppure prevedere anche la successione femminile in assenza di maschi¹⁴; la fine della allivellazione ed i conseguente ritorno della piena proprietà al titolare del dominio eminente può derivare anche per accordo tra le parti¹⁵.

In Toscana, verso la fine del regno di Pietro Leopoldo, il dominio utile poteva essere ceduto anche a terzi, proprio per sganciarlo dal dominio eminente, salvo l'obbligo di avvertire il titolare del dominio diretto¹⁶.

Si potrà anche affrancare il bene pagando un congruo compenso una sola volta al titolare del dominio eminente, creando così la piena proprietà in capo al livellario.

¹⁴ Dal contratto di allivellazione da Gian Domenico Casini del 1772, "Al Sig. Giov. Domenico del fu Pietro Casini abitante in Poggibonsi, e ai di lui figliuoli, e discendenti maschi di maschio legittimi e naturali in infinito fino a tanto che dura la linea e discendenza masculina di maschio legittimo e naturale di d.tto Sig. Giov. Domenico Casini, ed estinta e consumata detta linea a favore delle Femmine nate immediatamente dall'ultimo maschio compreso nella presente concessione livellaria e durante la vita di ciascuna di esse femmine solamente, e non più del podere Pulce: oltre; ed esclusi sempre i discendenti delle med.me, non altrimenti coll' jus accrescendi fra tutti li coniugati", ASFi, Contratti Bonifazio, libro VI, atto del 18 set. 1772.

¹⁵ Clemente Casini, rinuncia al dominio utile del podere Castagneto il cui *dominus eminens* era Lucantonio Ciacciaporci, C. CASINI, *Repertorio, Ovvero Storia Patria, di alcuni cambiamenti seguiti in Poggibonsi ed altrove da me Clemente CASINI di detto Luogo*, II edizione, Redazione, note e grafica a cura di G. MANTELLI, Poggibonsi, La Magione dei Templari, 2000, p. 104, Casini dice erroneamente enfiteusi, perché quando scrive gli istituti di dominio diretto e dominio utile non esistevano più e il dominio utile era qualificato come enfiteusi, tanto da essere ricondotto ad esso anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in più occasioni ha avuto modo di specificare come i due rapporti siano nel XIX secolo completamente sovrapponibili e soggetti alle norme stabilite dall'ordinamento per le enfiteusi.

¹⁶ Nel 1802 I Casini permutano la loro casa in via Maestra con quella degli Iozzi, di dominio eminente dell'ospedale di S. Maria Nova di Firenze. "il sig. Simone di Bonaventura Iozzi cedé e cede e trasferisce agli anzidetti signori Pietro e Clemente fratelli e figli del fu sig. Domenico Casini [...] stipulanti e accettanti e permutanti l'utile dominio e tutta e singola la ragione livellaria che il medesimo ha e aveva sopra di un casamento ossia palazzo posto nella Terra di Poggibonsi sulla strada Romana Maestra composto di n° ventitrè stanze divise in tre piani [...] tutto **condotto a livello** dal detto sig. Simone di Bonaventura Iozzi dal Regio Spedale di Santa Maria Nova della città di Firenze, diretto padrone di detti stabili, fino sotto di nove giugno millesettecento ottanta per strumento rogato da Francesco Maria Figlinesi, notaro pubblico fiorentino per annuo canone di scudi ventisei[...] di moneta fiorentina come da detto istrumento e di presente passato in dominio diretto della chiesa priora di San Martino a Luco posta nella Potesteria di Poggibonsi per cessione fattale da detto Regio Spedale di Santa Maria Nova della città di Firenze" ASFi, *Notarile moderno, Protocolli*, notaio Sperandio Prunori, atto n° 22, del 29 giugno 1802. Come si nota il dominio diretto, o eminente, era trasmissibile da un ente proprietario ad altro.

Il domino utile non è un'enfiteusi, che si configura come diritto reale su beni altrui, sia pure con contratti a lungo termine e l'obbligo di miglorie, contratto all'epoca poco utilizzato e, semmai, unito al dominio utile.

Va tenuto presente che all'epoca il patrimonio fondiario in Toscana era in grandissima parte della Corona, di grandi famiglie, per lo più nobili, di enti pubblici di beneficenza (ospedali, orfanotrofi come il Bigallo), della Chiesa (meglio di enti ecclesiastici, i vari benefici curati – con cura d'anime – e non curati senza cura d'anime [le sine cure]), le proprietà degli ordini religiosi, tra cui *la Religione di Santo Stefano*, il Gran magistero, riservato al Granduca di Toscana, risiedeva a Pisa; l'Ordine a carattere religioso-militare, aveva il compito di tutelare i commerci e il litorale toscano da pirati barbareschi, nella sola Val di Chiana il patrimonio fondiario superava 8.000 ettari¹⁷. Analoga tipologia aveva *la Religione di Malta*, il cui Gran Magistero dell'Ordine risiedeva a Malta, data, con le isole dell'arcipelago, in feudo all'Ordine stesso dall'Imperatore Carlo V.

Il Gran Priorato di Pisa di quest'Ordine, creato per provvedere all'appannaggio di Antonio de' Medici, comprendeva più Commende.

Nella scelta delle persone cui dare a livello i terreni si doveva tener conto non solo della capacità di corrispondere al pagamento del laudemio e del canone livellario, ma anche quella di effettuare le miglorie necessarie per aumentare la produzione agricola¹⁸, ne è esempio quanto troviamo in un atto relativo alla allivellazione di un podere, nel 1770, viene respinta la richiesta di un richiedente con la motivazione che non si poteva cedere tutti il complesso fondiario a chi, benché “*assai esperto e intelligente nell'arte dell'agricoltura*” non si era sicuro che avrebbe pagato in anni successivi il livello stabilito¹⁹.

Va rilevato che si cerca di allivellare i terreni a persone diverse dai membri delle antiche nobili famiglie facoltose che avrebbero esteso i loro beni fondiari, per creare una nuova classe di imprenditori agricoli che, si presumeva, avrebbero fatto, meglio, sfruttare i beni acquisiti.

¹⁷ P. BELLUCCI, *I Lorena* cit., p. 80 s.

¹⁸ P. BELLUCCI, *I Lorena* cit., p. 89. In questa logica si fa in modo che Domenico Casini modifichi la precedente offerta circa il laudemio per superare quanto proposto dal nobile Niccolò Muzzi Rufignani. ASFi, *Contratti Bonifazio*, libro VI, già citato atto del 18 settembre 1772.

¹⁹ ASFi, *Contratti S. Bonifazio*, f. n. 591, riportato da F. BURRESI, *La croce e l'albero, Poggibonsi nel XVIII secolo*, Poggibonsi, Lalli, 1989, p. 150 e p. 30.

4. Un progetto di Costituzione per la Toscana

Dieci anni prima dello scoppio della Rivoluzione francese ed otto anni prima della Costituzione Statunitense, Pietro Leopoldo voleva dotare il Granducato di una Costituzione che sancisse i diritti dei cittadini-sudditi, che proclamasse la separazione dei poteri, che riformasse l'ordinamento giudiziario e il sistema penale.

Si è scritto molto sulla novità di questo progetto, progetto prematuro, sulla non ancora opportunità di dotare la Toscana di una Carta Fondamentale.

Wandruszka sottolinea che Pietro Leopoldo – contrariamente al fratello Giuseppe II, allora Imperatore e sovrano degli Stati ereditari asburgici – apprezzava e voleva conservare il sistema delle costituzioni locali, specie per l'Ungheria, dove si prevedevano circoscrizioni territoriali (contee), dotate di una relativa autonomia, esse tra l'altro costituivano i collegi elettorali per la designazione dei membri della Camera dei Delegati (camera bassa) del Regno²⁰, e i Paesi Bassi Austriaci, ed anzi estendere questi ordini costituzionali particolari a tutti i Paesi della Monarchia²¹, sicché si sarebbe potuto inquadrare il progetto nell'ambito delle legislazioni 'costituzionali' allora vigenti in Europa, o meglio nell'Europa asburgica.

Non solo negli Stati asburgici vivevano degli ordinamenti costituzionali che il sovrano doveva osservare, ma anche negli altri ducati e principati del Regno di Germania²² e quindi del Sacro Romano Impero; la Toscana pur facendo essa stessa parte del Sacro Romano Impero²³, era priva di tali ordinamenti; anzi frazionata, se non più di diritto, ancora di fatto, Stato Fiorentino e Stato Senese, aveva magistrature locali che rispecchiavano realtà di secoli precedenti ormai anacronistiche²⁴.

²⁰ V. L. TAPIÉ, *Monarchie* cit., p. 31-32.

²¹ A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo* cit., p. 395.

²² A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo* cit., p. 396.

²³ Rinvio a V. PARLATO, *Un caso di infeudazione imperiale nel XVIII secolo: Francesco Stefano di Lorena granduca di Toscana*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, vol. 53,2, p. 197-215.

²⁴ Basti pensare ai *Capitani di Parte Guelfa* (magistratura istituita nel 1267 per difendere la supremazia della Parte Guelfa ebbero poi il compito di tutelare fortezze, mura e fabbriche pubbliche amministrando i fondi stanziati per il mantenimento di quelle opere) o al Senato fiorentino, Il Senato, di 48 membri, unitamente al *Consiglio dei Dugento* era a capo del Comune di Firenze e di conseguenza dello "Stato fiorentino", fino alla riforma degli organi amministrativi da parte di Pietro Leopoldo che per Firenze è il 1775. Rimase, tuttavia, come

Pietro Leopoldo riteneva ormai superata la rappresentanza della popolazione secondo gli ordini tradizionali: sovrano, clero, nobiltà, terzo stato, giacché il sovrano, i ministri e il Senato sono strutture deputate al governo pubblico e non costituiscono una classe, la nobiltà non è una classe, ma una distinzione di rango, ugualmente il clero e gli ecclesiastici perché la loro funzione è un ministero. Costituivano, invece, per il Granduca, due classi: quella dei possidenti sia di città che di campagna e quella comprendente il resto della popolazione²⁵.

Concordo con Wandruszka nel ritenere che, accanto a questi principî vigenti in alcuni Paesi asburgici, Pietro Leopoldo avesse presenti i principî illuministi della divisione dei poteri fatti propri dalla Costituzione della Pennsylvania del 1776²⁶.

È a questo contesto dottrinale e normativo che si ispira il progetto granducale, un progetto volto alla creazione di un nuovo tipo di Stato, basato sulla identificazione della libertà con i diritti individuali, poggiati sul diritto naturale razionale⁽²⁷⁾, sulla attribuzione del potere sovrano ad una entità astratta, quale la nazione, lo stato, il popolo, sulla divisione dei poteri, in vario modo realizzata, affidando quello legislativo al popolo, o al popolo e al Principe (o Presidente), quello esecutivo al Principe (o Presidente), quello giudiziario ad un ordine indipendente.

5. Codificazione civile e penale

In Toscana il dibattito dottrinale relativo alla stesura di codici sostitutivi del diritto comune, o almeno ad una integrazione del diritto statutario, non

organo sostanzialmente privo di potere. cfr. P. BELLUCCI, *I Lorena in Toscana, Gli uomini e le opere*, Firenze, Medicea, 2001, p. 111 -112. Mantenuto in vita durante il Regno d'Etruria, le nomine dei nuovi senatori furono considerate onorificenze attribuibili ad esponenti della nobiltà; cfr. R. P. COPPINI, *Il granducato di Toscana, Dagli "anni francesi" all'Unità*, Torino, Utet, 1993, p. 16. Il Senato fu soppresso il 9 marzo 1808 allorché la Toscana entrò a far parte dell'Impero Francese, R. P. COPPINI, *Il granducato* cit., p. 84.

²⁵ A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo* cit., p. 396.

²⁶ A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo* cit., p. 394.

²⁷ Un diritto totalmente privo di preoccupazioni d'ordine teologico condizionanti, basato invece sulla ragione umana, questo ha avuto come effetto che il sistema dei rapporti sociali e giuridici cominciasse ad essere costruito in termini del tutto politici, ad opera degli stessi portatori d'interessi concreti, in forza di una autonoma valutazione di valori essenzialmente umani, giudicati per sé degni di attuazione in quanto corrispondenti alle reali e terrene necessità dell'uomo.

produsse atti normativi, salvo che nel diritto penale, sostanziale e processuale, dove si ebbe il primo codice in senso moderno: *Riforma della legislazione criminale toscana*, del 1786, chiamato comunemente ‘Codice Leopoldino’²⁸.

5.1. I primi interventi in materia penale

Tra i primi interventi in materia penale merita ricordare che tra il 1777 e il 1788, dodici anni dopo l’ascesa al trono granducale, furono fissate le competenze delle nuove magistrature dello Stato Senese, fu estesa la competenza dei giudici regi alle cause fino ad allora attribuite alla giurisdizione ecclesiastica, come anche le competenze legate alla giurisdizione di primo grado ad antiche magistrature pisane.

Nelle cause relative ai delitti che turbano la società, che destano allarme sociale, questi sono i principî cui dovevano ispirarsi i giudici :

- la ricerca della nuda verità,
- correttezza degli organi di polizia e divieto di ogni abuso,
- maggior sollecitudine possibile,
- particolare tutela degli indifesi, vedove, minori, poveri,
- garanzia di un difensore,
- minor uso possibile dei mandati di cattura per imputati e testimoni,
- massima cura per lo stato delle carceri e dei carcerati,
- molti di questi principî furono ripresi in un’Istruzione del 1778, cui si aggiunse:
 - limitazione nell’uso del giuramento,
 - possibilità per il difensore di avere copia degli atti processuali e parlare con l’assistito,
 - possibilità per il difensore di interrogare i testimoni,

Questi principî furono inseriti nella riforma del 1786²⁹. In buona sostanza si cominciano ad applicare quei principî cui facevo cenno prima, comuni a tutte le iniziative riformatrici dei Principi illuministi:

²⁸ Va però ricordato che proprio in linea con il principio della certezza della norma, uno dei postulati dell’azione riformatrice dei Principi, in Toscana dopo il 1776 iniziò la pubblicazione di raccolte legislative quali: Gli *Statuti* di Firenze del 1415, Le *Leggi di Toscana* dal 1400 fino al 1778, *Codice della toscana legislazione*, una raccolta di leggi dal 1471 al 1786.

²⁹ Su questi primi interventi cfr. D. ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, 1° volume, Milano, Giuffrè, 1995, p. 49 s.

- semplificazione, razionalizzazione ed efficienza dell'azione di governo,
- riforma delle strutture giudiziarie, premessa indispensabile per la riforma del diritto e della procedura penali,
- gradualità e sistematicità delle riforme, principî questi che si trovano in modo peculiare in tutta l'attività politico legislativa di Pietro Leopoldo.

5.2. La riforma del 1786

Pietro Leopoldo si avvale in questa azione riformatrice, come era sua abitudine, dell'aiuto e collaborazione di tutti gli esperti di cui poteva disporre³⁰. La preoccupazione di rendere la legislazione criminale più mite è un'azione costante nella sua opera di governo ed a fondamento negli stessi principî morali del giovane arciduca³¹.

Codice in senso moderno perché:

- impone al giudice di interpretare la norma previgente secondo lo spirito della Riforma, che si pone come norma dotata di particolare forza espansiva,
- divieto di interpretazione restrittiva della legge nuova usando su di essa l'argomento a contrario,
- il dovere di forzare la legge vecchia non abrogata per incompatibilità con la nuova sino a conciliarla con lo spirito della nuova legge³².

A tutto questo si aggiunge una mitigazione delle pene; vengono abolite la pena di morte, le marchiature a fuoco e le mutilazioni corporali.

5.2.1. Diritto penale processuale

Le innovazioni processuali tendono, da un lato a modificare l'assunzione e rilevanza delle prove, dall'altro a innovare le situazioni dell'accusato e delle altre figure processuali.

³⁰ La normazione e la letteratura di riferimento della riforma penale va ravvisata, oltre che nella legislazione austriaca, in: J. P. BRISSOT DE WARVILLE, *Théorie de loix criminelles*, Berlino, 1781 *Bibliothèque philosophique du législateur* a cura di J. P. BRISSOT DE WARVILLE, Berlino, 1782-1785.

C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Livorno, 1764, F. B. D'ANIÈRS, *Discours sur la législation*, Berlino, 1781. A questi trattati si aggiungono: una *Memoria* dell' *Auditor* Tosi, sulla prassi processuale toscana.

³¹ Su questo cfr. D. ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo* cit., 1° volume, p. 38.

³² G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., p. 549.

- Ci si avvia così, tra l'altro, verso
- il libero convincimento del giudice, a tutto discapito delle prove legali,
 - la confessione dell'accusato o dei testi non è più considerata come la regina delle prove,
 - da questo deriva l'abolizione della tortura giudiziaria,
 - il divieto di spiccare l'arresto contro chi è imputato di un delitto per il quale è prevista solo pena pecuniaria,
 - possibilità del giudice di porre l'accusato carcerato in libertà provvisoria,
 - divieto di sperimentare col carcere il testimone prima che ne sia provata la reticenza³³.

5.2.2. Diritto penale sostanziale

Il 30 novembre di ogni anno la Regione Toscana celebra la sua festa, la data è quella della promulgazione della *Riforma della legislazione criminale toscana*, del 1786, chiamato comunemente, come ho ricordato, 'Codice Leopoldino' che ha, come punto centrale della pena da comminare ai delinquenti, anche quello della *correzione* del reo. In questa logica l'art. LI abolisce definitivamente, per tutti i reati, la *comminazione* della pena di morte, praticamente abolita già dal 1775. In quell'anno due soldati, rei di abbandono del posto di guardia, condannati a morte per diserzione, furono trascinati fino al patibolo, e già con il cappio al collo, furono graziati³⁴.

È interessante leggere la motivazione di questo norma, motivazione posta a giustificazione dell'abolizione stessa, scritta nella prima parte dell'articolo in oggetto:

“Abbiamo veduto – è il Granduca stesso che scrive – con orrore con quanta facilità nella passata Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi ed avendo considerato che l'oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al privato, ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anche esso della Società e dello Stato, della di cui emenda non può non disperarsi la sicurezza nei rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio; che il Governo della punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente è diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile

³³ G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., p. 549 s.

³⁴ D. ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo* cit., 2° volume, p. 223.

al Reo; che tale efficacia, e moderazione insieme si ottiene più che con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi Delitti, e non la speranza di veder tornare alla Società un Cittadino utile, e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa Legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza, e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo Toscano, Siamo venuti nella determinazione di abolire come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque Reo [...]»³⁵.

Se l'abolizione della pena di morte fu considerato come l'elemento significativo di tutta la codificazione penale, non meno importanti furono l'abolizione della tortura giudiziaria cui sottoporre la persona gravemente indiziata di un delitto per ottenerne la confessione considerata 'regina delle prove', l'abolizione della confisca dei beni che colpiva anche la famiglia, spesso innocente, del delinquente e dei cosiddetti reati di lesa maestà³⁶.

Presa nel suo insieme – scrive Wandruszka – la nuova normativa presenta due note caratteristiche “da un lato la preoccupazione di tutelare il cittadino di fronte all'arbitrio dello Stato, dall'altro il carattere rieducativo più che repressivo attribuito ad alcune pene che oggi ci si presentano sotto ben diversa luce come l'esposizione alla gogna, e la fustigazione in pubblico del criminale, a cavallo di un asino”³⁷.

In buona sostanza la pena di morte è sostituita per gli uomini con i lavori pubblici a vita e per le donne con l'ergastolo (art. LIII), in ogni caso perpetui³⁸.

6. La riforma in materia ecclesiastica

Animato da sincero fervore religioso il granduca Pietro Leopoldo credette di compiere opera di vera devozione e pietà quando si adoperò per combattere gli abusi della disciplina ecclesiastica e le superstizioni, la corruzione e l'ignoranza del clero. In lui si riscontrano singolari mescolanze di

³⁵ Il testo è preso da D. ZULIANI, *La riforma penale* cit., 2° volume, p. 204-205.

³⁶ A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo* cit., p. 522.

³⁷ A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo* cit., p. 524.

³⁸ Il condannato ai lavori pubblici dovrà portare un anello di ferro ai piede, doppia catena, un cartello con scritto il titolo del suo delitto e l'indicazione “*ultimo supplizio*”, camminare a piedi nudi, essere impiegato nei lavori più duri (art. LV).

sentimenti anticlericali e di tendenze riformiste, tipici i primi dell'illuminismo e le seconde del giansenismo.

Si è da pochi anni fatta piena luce sulla diffusione ed intensità delle correnti gianseniste italiane del secolo XVIII e insieme della loro complessità e ricchezza di sfumature; un dato saliente che distingue il giansenismo francese da quello italiano è che, mentre nel primo il problema centrale era puramente teologico: la Grazia divina; per il secondo avevano rilievo gli aspetti pratici e riformatori: rigorismo morale, miglioramento dei costumi e della disciplina ecclesiastica, maggior indipendenza dei vescovi della Curia romana, e, soprattutto, un'appassionata ostilità contro i Gesuiti, personificazione di tutti i mali e di tutti gli abusi rimproverati alla Chiesa, sia per la morale eccessivamente sofisticata loro attribuita, che in fatto favoriva un certo lassismo, sia per l'istituzionalizzata dipendenza speciale ed attacco alla Santa Sede.

La piena attuazione delle riforme inizia nel 1778; i vescovi vengono invitati a dare precise notizie sul patrimonio ecclesiastico, i tribunali ecclesiastici non possono pronunciare sentenze senza il preventivo assenso governativo, si riducono monasteri e conventi, si pongono limiti all'ingresso nel clero.

Alle proteste di Roma il Granduca rispose che le misure già prese e quelle che sarebbero seguite miravano ad elevare la disciplina ecclesiastica e la dignità del clero, e che pertanto sarebbero state di giovamento alla Chiesa ed alla Religione.

Nessuna protesta fu elevata dall'episcopato toscano, o perché vedeva l'inutilità di protestare, o perché approvava quelle misure; forse anche perché nell'episcopato toscano, come anche nel clero, si covava un'antipatia nei confronti degli Ordini religiosi e si accettava volentieri un'autonomia dalla Santa Sede.

Incoraggiato da questi primi successi, Pietro Leopoldo immaginò di effettuare una più profonda riforma della vita ecclesiale; persuaso dal suo consigliere, il vescovo di Pistoia, giansenista, Scipione de' Ricci, non cercò nessun accordo col Papa, anzi per meglio guadagnare i vescovi alla sua idea sollecitò le loro rivendicazioni di autonomia³⁹.

Animato da sincero spirito riformista, nutrendo sfiducia nella capacità di ammodernare, disciplinare e correggere le istituzioni ecclesiastiche da parte della Santa Sede e della gerarchia toscana, avocò a sé tali compiti; la

³⁹ Cfr. F. SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-90)*, Livorno, Bastogi, 1895 (ried. anast. 1975), soprattutto p. 229 s.

conseguenza immediata e l'ordine strettamente politico fu però l'emanazione di provvedimenti volti ad affermare l'egemonia della potestà secolare su quella ecclesiastica. Assistiamo ad un vero e proprio tentativo di attuare una chiesa nazionale che, non allontanandosi dai dogmi deliberati dai concili ed accettati da tutta la Chiesa (principio episcopaliano e gallicano⁴⁰), avesse una propria disciplina.

L'azione di governo fu così rivolta ad inserire il clero nell'unità statale, a ridurre la dipendenza da Roma e a porlo nella comune soggezione al sovrano. Furono annullati i privilegi di cui il clero fino ad allora aveva goduto e fu reintegrato lo Stato nell'esercizio di quella giurisdizione che la Chiesa gli aveva tolto. Fu soppresso il tribunale dell'Inquisizione e quello della Nunziatura, fu ridotta la giurisdizione ecclesiastica sulle opere pie⁴¹. Consapevole che nella sua regale persona come inseparabile sovranità risiede il duplice compito di proteggere la costituzione della Chiesa e di assicurare il buon ordine ed il servizio spirituale dei suoi dilettissimi sudditi, il Granduca si arrogò il diritto, che considerava anche un dovere, di vigilare sull'attività della Chiesa per impedire che violazioni della disciplina ecclesiastica ed insegnamenti della S. Sede, o delle gerarchie inferiori, potessero danneggiare direttamente o indirettamente la compagine statale. Furono sottoposti a controllo tutti gli atti di magistero e di governo di qualsiasi autorità ecclesiastica, questi non potevano essere pubblicati e vincolare i

⁴⁰ In Francia il gallicanesimo, in Germania l'episcopalismo con la *Puntazione di Ems*, patrocinavano chiese di Stato. Il vescovo N. von Hontheim, che sotto lo pseudonimo di Febronius, (J. N. FEBRONIUS, *De statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis*, 2^a ed., Bulloni, 1765, p. 765 s.) espone i punti dell'*episcopalismo* tedesco, cioè sostiene la natura essenzialmente collegiale della Chiesa; vescovi e clero inferiore hanno titolo ad intervenire nella vita della Chiesa locale; nella chiesa universale si vuole una valorizzazione dei diritti dei vescovi e dei concili, un limite al potere pontificio destinato solo a vegliare sull'osservanza dei canoni e sull'ortodossia della fede, si prevede l'obbligatorietà delle leggi emanate dal Papa solo dopo la loro accettazione da parte dei vescovi. Come mezzo per affermare e far trionfare queste tesi si propose l'azione unitaria tra vescovi e sovrani, l'uso del *placet regio* sugli atti papali, e l'appello per abuso. I Principi-elettori ecclesiastici si fecero promotori di una revisione dei rapporti della Chiesa tedesca con la Santa Sede; l'Imperatore Giuseppe II li incoraggiò. Nel 1786 un Congresso di delegati riunito a Bad Ems discusse sulle istanze da porre. Frutto di tali discussioni e delibere fu la *Puntazione di Ems* che sviluppa in 23 articoli il programma di una Chiesa tedesca nazionale secondo il modello febroniano. Alla fine si rivolge una preghiera all'Imperatore perché convochi al più presto un concilio nazionale che disciplini la vita della Chiesa in Germania (cfr. sul punto anche C. FANTAPPIÈ, *Le dottrine teologico-canonistiche sulla costituzione della Chiesa nel settecento*, in *Il dir. eccl.*, 2001, I, p. 815).

⁴¹ F. SCADUTO, *Stato e Chiesa* cit., p. 246 ss.

sudditi senza autorizzazione sovrana (regio *exequatur*); in particolare fu vietata la divulgazione della bolla pontificia *In Coena Domini* che conteneva il riepilogo delle più ardite pretese curialiste e imponeva ai Principi una serie di obblighi e di doveri ritenuti incompatibili con la sovranità⁴².

Certo la situazione della Chiesa era assai bisognosa di miglioramento, la via intrapresa dal Principe di emanare provvedimenti, senza prender contatto con Roma, era destinata a creare turbamento. Secondo i desideri del Granduca queste riforme dovevano essere ratificate dai sinodi diocesani e quindi da un sinodo nazionale toscano. Come ho detto animatore di queste riforme *giansemita* era stato il vescovo Scipione de' Ricci⁴³. Nel sinodo generale di Firenze, del 1787, tutti i vescovi dello Stato, tranne il de' Ricci e altri due, respinsero queste riforme. Pietro Leopoldo, indignato, sciolse l'assemblea e continuò a riformare di propria autorità.

* * *

Molto prima della legislazione francese, l'editto di Saint Cloud (correttamente: *Décret Impérial sur les Sépultures*), emanato da Napoleone a Saint-Cloud il 12 giugno 1804, dove fu stabilito che le tombe venissero poste al di fuori delle mura cittadine, e in specie il divieto di tumulazione nelle chiese o nelle cripte delle chiese stesse, nell'agosto 1787 Pietro Leopoldo aveva vietato la sepoltura nelle chiese, salvo che in cappelle gentilizie isolate.

* * *

L'ascesa di Pietro Leopoldo al trono imperiale (coronazione del 30 settembre 1790) portò in Toscana un mutamento di situazione, il nuovo Granduca Ferdinando III revocò la maggior parte delle riforme, specie ecclesiastiche e del libero commercio. Anche la legislazione penale venne modificata, i moti di Livorno e di Pistoia faranno sì che la pena di morte

⁴² In tale Bolla, del 1568, indirizzata espressamente alla Repubblica di Venezia e al Re di Spagna, papa Pio V vietava l'accoglimento di nuclei non cattolici (per Venezia il riferimento era agli Ebrei e ai Greco-ortodossi) nei singoli Stati; proibiva inoltre, secondo il tradizionale principio canonico, l'appello ad un concilio ecumenico contro le decisioni del papa; riaffermava, infine, l'esenzione degli ecclesiastici dalla giurisdizione statale.

⁴³ Sotto la sua guida il sinodo di Pistoia del 1786 emanò una serie di articoli riformatori; tra l'altro furono accolti i quattro punti della Dichiarazione Gallicana, furono confutate l'adorazione al Sacro Cuore di Gesù, le indulgenze, gli esercizi spirituali, fu auspicata la soppressione di tutti gli ordini religiosi, eccettuato uno solo da istituirsi su modello giansemita. La lotta agli ordini religiosi era, purtroppo, provocata dal decadimento morale in cui versavano certi conventi.

fosse reintrodotta ad opera del Consiglio di Reggenza, nel 1790, quando Pietro Leopoldo sarà già Vienna come successore del fratello Giuseppe II e Ferdinando III, non sarà ancora insediato come Granduca⁴⁴.

7. Una recentissima lapide per la festa della Toscana

A ricordo della riforma del diritto penale del 1786, il Consiglio regionale della Toscana, il 21 giugno 2001, ha approvato una legge che celebra, ogni 30 novembre, la festa della Regione Toscana. Nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio di Firenze, il Comune ha collocato una lapide commemorativa dove è stato riprodotto il testo della promulgazione della legge settecentesca. L'epigrafe, composta dal georgofilo Giuseppe Pelli Bencivenni, così recita:

PER MEMORIA
 DELLA TOSCANA FELICITÀ
 QUANDO **PIETRO LEOPOLDO**
 CON LEGGE DEL 30 GIUGNO 1786
 LA PENA DI MORTE, L'INFAMIA, LA TORTURA,
 OGNI DELITTO DI LESA MAESTÀ
 CON LA CONFISCAZIONE DELLE SOSTANZE
 CANCELLÒ
 IL PRIMO IN EUROPA
 DALLA VECCHIA LEGISLAZIONE

⁴⁴ F. PESENDORFER, *Ferdinando III e la Toscana nell'età napoleonica*, Firenze, Sansoni, 1986, p. 15-16.